

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 39 del 26.9.2012

Supplemento n. 130

mercoledì, 26 settembre 2012

Firenze

**Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)

**Statuto dell'Unione.**

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)

##### Statuto dell'Unione.

##### CAPO I

##### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione e sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

##### CAPO II

##### FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 - Attivazione delle funzioni e dei servizi
- Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 - Funzioni conferite
- Art. 10 - Disposizioni finali

##### CAPO III

##### ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 12 - Composizione del Consiglio
- Art. 13 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 14 - Competenze del Consiglio
- Art. 15 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 - Insediamento del consiglio dopo il suo scioglimento
- Art. 17 - Diritti, doveri dei consiglieri e disciplina dei casi di cessazione da tale carica
- Art. 18 - Presidente
- Art. 19 - Competenze del Presidente
- Art. 20 - Composizione della Giunta
- Art. 21 - Competenze della Giunta
- Art. 22 - Funzionamento della Giunta

##### CAPO IV

##### ORGANIZZAZIONE

- Art. 23 - Principi generali
- Art. 24 - Sistema di gestione qualità
- Art. 25 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 26 - Sportello per il cittadino e le imprese
- Art. 27 - Segretario generale
- Art. 28 - Personale dell'Unione

Art. 29 - Personale proveniente dalla soppressa Comunità montana

##### CAPO V

##### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 30 - Principi generali
- Art. 31 - Finanze dell'Unione
- Art. 32 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 33 - Controllo di gestione
- Art. 34 - Rendiconto di gestione
- Art. 35 - Revisore dei conti
- Art. 36 - Servizio di tesoreria
- Art. 37 - Patrimonio

##### CAPO VI

##### DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 38 - Durata dell'Unione
- Art. 39 - Recesso dal vincolo associativo
- Art. 40 - Recesso del Comune
- Art. 41 - Recesso del comune per partecipazione ad altra unione
- Art. 42 - Scioglimento del vincolo associativo
- Art. 43 - Scioglimento dell'Unione
- Art. 44 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

##### CAPO VII

##### MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 45 - Modifiche statutarie

##### CAPO VIII

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 46 - Norma finale
- Art. 47 - Entrata in vigore

##### CAPO I

##### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

##### Art. 1

##### *Costituzione dell'Unione*

1. I Comuni di Castelfranco di Sopra - Castiglion Fibocchi - Loro Ciuffenna - Pian di Scò, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r.68/0211 costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera

secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della l.r. 68/2011, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

#### Art. 2

##### *Denominazione e sede*

1. L'Unione assume la denominazione UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Loro Ciuffenna via Perugia 2/a. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio *on line*.

#### Art. 3

##### *Finalità*

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di gestire in forma congiunta le funzioni comunali nella prospettiva garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane.

#### Art. 4

##### *Principi dell'azione amministrativa*

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza ed a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

#### Art. 5

##### *Principi della partecipazione*

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

## CAPO II

### FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

#### Art. 6

##### *Funzioni e servizi dei Comuni*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

a) Sportello unico per le attività produttive e turismo;

b) Funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

c) Ufficio espropri;

d) Vincolo idrogeologico;

e) Servizi informatici e società dell'informazione.

f) Protezione civile;

g) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

h) Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

i) Trattamento economico del personale;

j) Reclutamento e concorsi, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane;

2. Le funzioni ed i servizi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h sono svolte dall'Unione per i Comuni di Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra e Pian di Scò e Castiglione Fibocchi.

3. Le funzioni di cui alla lett. i sono svolte per i comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò e Castiglione Fibocchi.

4. Le funzioni di cui alla lettera j) per i comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

5. L'Unione esercita le seguenti funzioni fondamentali di cui all'art. 58 L.r. 68/11 per i comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò e Castiglione Fibocchi:

a) funzioni di polizia locale;

b) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti.

6. Tali funzioni precedentemente attivate per effetto di convenzione sottoscritta in data 24.02.2012 sono assunte dall'Unione quali funzioni statutarie con effetto dalla data di efficacia delle presenti modifiche statutarie.

7. L'Unione dei comuni del Pratomagno esercita, inoltre, per tutti i comuni aderenti all'Unione le seguenti sottofunzioni di cui all'art. 58 l.r. 68/11 la cui formale attivazione verrà stabilita con deliberazione della Giunta dell'Unione:

- servizio statistico;

- regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

- classificazione, pianificazione vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;

- Verde pubblico.

8. L'Unione, inoltre, si riserva di attivare progressivamente le restanti funzioni fondamentali e sottofunzioni di cui all'art. 58 l.r.68/2011.

9. E' fatta salva la facoltà di attivare la gestione associata di ulteriori funzioni diverse da quelle di cui all'art. 58 l.r. 68/11 attraverso convenzioni di cui all'art. 30 Tuel.

#### *Art. 7*

##### *Attivazione delle funzioni e dei servizi*

1. Il trasferimento delle funzioni/sottofunzioni di cui all'art. 6.8 è deliberato dai consigli comunali, in conformità alla l.r.68/2011 e con le procedure e le maggioranze

richieste per le modifiche statutarie; con lo stesso atto i comuni provvedono al coordinamento delle nuove funzioni con le sottofunzioni già attive oltre che regolare gli eventuali profili successori.

2. Il trasferimento di una funzione o di un servizio implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

#### *Art. 8*

##### *Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione*

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

#### *Art. 9*

##### *Funzioni conferite*

1. L'Unione esercita per effetto dei provvedimenti adottati dalla Regione Toscana ai sensi della l.r.37/2008 le seguenti funzioni:

a) Bonifica;

b) Forestazione e gestione Patrimonio agricolo forestale;

c) Agricoltura.

#### *Art. 10*

##### *Disposizioni finali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

### CAPO III

#### ORGANI DI GOVERNO

#### *Art. 11*

##### *Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

c) la Giunta.

*Art. 12**Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 27 della l.r.68/2011. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione si applica l'art. 36 l.r. 68/2011.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Nelle prima seduta successiva all'entrata in carica del consigliere/i si procede alla relativa convalida. In tal caso il consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto provvede alla verifica delle condizioni eleggibilità e compatibilità dei consiglieri. Partecipano alla votazione di convalida anche i consiglieri che subentrano in sostituzione di altro consigliere per qualsivoglia motivo cessato nel corso nel mandato.

6. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 6. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo

n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.

9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

*Art. 13**Disposizioni sulla rappresentanza di genere*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

*Art. 14**Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi com-

ponenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### *Art. 15*

##### *Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Unione. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro 20 g. in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di almeno un quinto dei consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o dal presente Statuto.

3. Se si tratta di deliberazioni che riguardano interventi e risorse aggiuntive destinate ai territori montani occorre le stesse sono assunte con la maggioranza qualificata dal voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

4. Qualora si tratti di deliberazioni di approvazione di convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni di altri soggetti pubblici diversi dagli enti locali la deliberazione è assunta se la maggioranza risulta qualificata dal voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

5. Le deliberazioni che riguardano gli atti fondamentali e l'organizzazione dell'ente nel caso in cui l'unione non svolga le stesse funzioni fondamentali per tutti i comuni associati sono assunte qualora la maggioranza sia qualificata dal voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

7. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

8. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

#### *Art. 16*

##### *Insedimento del consiglio dopo il suo scioglimento*

1. I comuni provvedono entro 30 giorni dallo scioglimento del consiglio all'elezione dei rappresentanti nel consiglio dell'Unione.

2. Fatti salvi i casi già disciplinati dal legislatore, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti decorso il termine di cui al comma precedente convoca nei 10 giorni successivi la seduta consiliare per provvedere all'insediamento del nuovo consiglio dell'Unione ed alla relativa convalida.

3. Nel caso in cui nel termine di cui al comma 1 non siano stati individuati i rappresentanti si applica l'art. 12.6.

#### *Art. 17*

##### *Diritti, doveri del consiglieri e disciplina dei casi di cessazione da tale carica*

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Il consigliere dell'unione cessa dal proprio incarico nei seguenti casi:

- dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;

- dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

- dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL; la cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;

- dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;

- in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;

- dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo dell'unione;

- dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36 L.R. 68/2011 o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio per oltre cinque sedute senza giustificazione.

3. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salu-

te propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione tempestivamente comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

6. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.6.

#### *Art. 18 Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione nella prima seduta di insediamento che si dovrà tenere entro 20 giorni dalla proclamazione del sindaco/i.

2. Per l'elezione del Presidente verrà garantita una rotazione fra i sindaci.

3. Il presidente in carica alla data del 31.12.2011, pur non ricoprendo la carica di sindaco, continua nell'espletamento del proprio mandato in conformità a quanto disciplinato dall'art. 110 l.r. 68/2011.

4. Nel caso in cui il Consiglio non riesca ad esprimere la figura del presidente nella prima seduta le funzioni di presidente sono svolte fino al momento dell'elezione dello stesso dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti.

5. Il Presidente assume anche le funzioni di Pre-

sidente del Consiglio dell'Unione e dura in carica dal momento dell'elezione fino alla scadenza del proprio mandato presso il comune ove riveste la carica di sindaco, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco.

6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili.

7. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

8. Nei casi di cui al comma 6, entro 20 giorni il consiglio si riunisce per l'elezione del nuovo Presidente.

9. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

#### *Art. 19 Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) attua gli obiettivi dell'unione relativamente alle funzioni ed ai servizi attribuiti dai Comuni all'Unione medesima;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato, ed agli obiettivi determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi per le funzioni ed i servizi comunali;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

g) Comunica entro il termine del 31 gennaio dell'esercizio successivo gli esiti del monitoraggio sugli obiettivi

determinati negli atti di programmazione oltre che nella carta dei servizi.

#### *Art. 20*

##### *Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, che assumono la carica di assessori ed è presieduta dal sindaco eletto Presidente dell'ente.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della Giunta dell'Unione. In caso di incompatibilità si applica la disciplina di legge art. 36 l.r. 68/2011.

4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

#### *Art. 21*

##### *Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e la l.r. 68/2011 prevedono per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

- a. attua gli indirizzi del Consiglio;
- b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- f. adotta gli atti di cui agli articoli 8, 9 e 11;
- g. con atti assunti dalla maggioranza dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 9;
- h. approva il piano di successione di cui all'art. 44, con eccezione dell'ipotesi di cui al comma 7 di tale articolo.
- i. delibera sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera h), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

#### *Art. 22*

##### *Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la maggioranza assoluta.

2. Si applicano anche alle deliberazioni di giunta le disposizioni di cui all'art. 18 commi 4,5, e 7.

3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

5. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

6. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

#### CAPO IV

#### ORGANIZZAZIONE

#### *Art. 23*

##### *Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informa-

zione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini oltre che mediante l'uso di strumenti informatici anche attraverso l'introduzione del sistema di gestione qualità.

7. Il ricorso ad incarichi e consulenza per la gestione di funzioni associate è subordinato al preventivo accertamento dell'indisponibilità di personale in servizio presso l'ente oltre che all'impossibilità di reperire risorse umane mediante comando o distacco di dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione, salvo che le funzioni o i servizi attribuiti dai Comuni all'Unione non siano mai state svolte dai Comuni medesimi.

#### Art. 24

##### *Sistema di gestione qualità*

1. Gli standards dei servizi attribuiti dai Comuni gestiti dalla Unione sono enunciati nella carta dei servizi emessa e aggiornata entro il 31.12. di ogni anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. La carta dei servizi è approvata dal consiglio dell'unione.

3. La carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso il quale viene dimostrata la *ratio* che ha giustificato la costituzione dell'unione dei comuni del Pratomagno la quale può essere riepilogata nel modo seguente:

4. Capacità progressiva di reperire finanziamenti da destinare al territorio

5. Riduzione complessiva del personale impiegato presso gli enti aderenti oltre che presso l'Unione.

6. Potenziamento dell'offerta di servizi al cittadino in termini di quantità e qualità

7. Economie di scala congiuntamente al miglioramento dei livelli di qualità e quantità dei servizi.

8. Degli *standards* dei servizi deve essere data evidenza attraverso specifici sistemi di verifica.

#### Art. 25

##### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

#### Art. 26

##### *Sportello per il cittadino e le imprese*

1. Presso ogni comune è garantito il funzionamento di uno sportello per il cittadino e le imprese deputato a fornire servizi di informazione, ricezione domande ed istanze relativi a procedimenti attinenti servizi e funzioni comunali gestiti dall'Unione dei comuni in forma associata.

2. Tali sportelli potranno essere attivati presso gli urp comunali. In tal caso l'attività degli sportelli non potrà comportare lo svolgimento di compiti gestionali.

#### Art. 27

##### *Segretario generale*

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

*Art. 28*

*Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione è composto da:  
a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;  
b) in via residuale e solamente nei casi previsti dalle normative vigenti dipendenti reclutati direttamente dall'ente.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco o comando di personale ai Comuni partecipanti. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

*Art. 29*

*Personale proveniente dalla soppressa  
Comunità montana Pratomagno*

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità montana Pratomagno appartenenti alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, e personale a tempo indeterminato assunto con CCNL "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" (l.r. 39/2000).

**CAPO V**

**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

*Art. 30*

*Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 31*

*Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione unanime della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente. In relazione alle diverse funzioni associate ciascun comune si obbliga a trasferire le risorse che verranno quantificate sulla base dei criteri fissati dalle convenzioni e/o regolamenti di organizzazione. Tali risorse unitamente ai contributi di cui all'art. 90 l.r.68 devono essere destinate esclusivamente alla gestione dei servizi comunali delegati all'Unione.

5. Per lo svolgimento delle funzioni conferite l'Unione si avvale delle risorse di cui al comma 2 lett. f).

*Art. 32*

*Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per

i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente trasmette ai consigli comunali una relazione attestante lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'annualità in corso. Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo il presidente invia ai consigli comunali una relazione sullo stato finale dell'attuazione dei programmi e progetti.

#### *Art. 33*

##### *Controllo di gestione*

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

#### *Art. 34*

##### *Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali nei termini di legge.

#### *Art. 35*

##### *Revisore dei conti*

1. Il Consiglio dell'Unione nomina in conformità alla normativa vigente, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

#### *Art. 36*

##### *Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

#### *Art. 37*

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili, mobili registrati e immobili iscritti nell'inventario.

2. Il patrimonio deve essere gestito in conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità;

3. L'attività di conservazione del patrimonio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della gestione dell'Unione nel suo complesso.

### **CAPO VI**

#### **DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO**

#### *Art. 38*

##### *Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, fatta salva la facoltà di scioglimento della stessa.

2. La facoltà di scioglimento dell'Unione non può essere esercitata prima del decorso del termine di cinque anni calcolati con effetto dalla data di costituzione dell'Unione dei comuni del Pratomagno.

*Art. 39**Recesso dal vincolo associativo*

1. Un comune non può recedere dal vincolo associativo per una determinata funzione prima che siano decorsi almeno tre anni dall'attivazione della gestione in forma associata.

2. Per attivare il procedimento di recesso il sindaco del comune che intende recedere dovrà inoltrare al Presidente dell'Unione apposita istanza corredata di copia conforme della deliberazione con cui il consiglio comunale ha deciso di recedere dal vincolo associativo.

3. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza il Presidente convoca la Giunta dell'Unione per la presa d'atto dell'avvio del procedimento di recesso.

4. Entro 30 giorni dalla presa d'atto la giunta predispone lo schema di accordo per la disciplina degli effetti del recesso e la definizione dei rapporti fra il comune recedente e l'Unione relativamente alla funzione associata per cui è stato esercitato il diritto di recesso. Tale schema dovrà essere corredato del parere favorevole del revisore dei conti dell'Unione oltre che dei pareri tecnici amministrativi di cui all'art. 49 tuel.

5. Tale accordo dovrà disciplinare le modalità di rientro o diversa assegnazione del personale che il comune recedente aveva trasferito/comandato/distaccato per la gestione associata, oltre alla definizione e successione dei rapporti economico-patrimoniali-finanziari in funzione della garanzia della continuità amministrativa. Nell'accordo dovranno altresì essere disciplinate la titolarità e le modalità di gestione dei procedimenti amministrativi in itinere e del contenzioso giudiziale e amministrativo in essere.

6. Nel caso in cui non vi sia unanimità riguardo all'approvazione di tale accordo il Presidente avvia in seno alla giunta un procedimento di concertazione fra i sindaci del contenuto dello stesso tendente al raggiungimento dell'unanimità.

7. Nel caso in cui nei 60 giorni successivi il Presidente non raggiunga tale obiettivo la giunta potrà deliberare a maggioranza dei suoi componenti.

8. L'accordo verrà successivamente presentato al consiglio dell'Unione per l'approvazione definitiva nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntale.

9. L'accordo sarà efficace al momento della raggiunta esecutività della deliberazione consiliare.

10. L'Unione dovrà avviare entro il termine di 20 giorni dalla data di cui al comma precedente il procedimento per le modifiche statutarie che si dovessero rendere necessarie.

*Art. 40**Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere dalla stessa in qualsiasi momento, e comunque non prima di tre anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Comune che intende recedere assume una deliberazione consiliare con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) Il Sindaco del comune che intende recedere comunica contestualmente tale volontà al Presidente dell'Unione e ai sindaci degli altri comuni;

c) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

d) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione;

e) Nel caso in cui il comune recedente confermi la propria volontà i sindaci dei comuni dell'Unione, per quanto attiene le modifiche statutarie, effettueranno la formale comunicazione alla Giunta regionale dell'intenzione di recedere per l'attivazione della procedura di cui all'art. 50 l.r. 68/2011.

3. Per la disciplina del recesso si applicano i commi da 3 a 8 dell'art. 39. Resta inteso che tale accordo sarà efficace solamente dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 50 l.r. 68.

4. Successivamente si procederà alle modifiche ricognitive dello statuto ai sensi dell'art. 25.4 l.r. 68.

*Art. 41**Recesso del comune per partecipazione ad altra unione*

1. Se un comune intende recedere dall'Unione per costituire altra Unione o partecipare ad una unione già esistente i termini del procedimento di cui all'art. 38 sono dimezzati.

*Art. 42**Scioglimento del vincolo associativo*

1. I comuni possono stabilire di sciogliere un vincolo associativo per una determinata funzione non prima che siano decorsi almeno tre anni dall'attivazione della gestione in forma associata.

2. Tale procedimento deve essere attivato a richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni aderenti al vincolo. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia conforme delle relative deliberazioni consiliari.

3. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente il Presidente convoca la Giunta dell'Unione per la presa d'atto dell'avvio del procedimento di scioglimento del vincolo associativo per una determinata funzione.

4. Entro 30 giorni dalla presa d'atto la giunta predispose lo schema di accordo per la disciplina degli effetti dello scioglimento del vincolo e la definizione dei rapporti fra i comuni e l'Unione relativamente alla funzione associata per cui è stata richiesta la cessazione del vincolo associativo. Tale schema dovrà essere corredata del parere favorevole del revisore dei conti dell'Unione oltre che dei pareri tecnici amministrativi di cui all'art. 49 tuel.

5. Tale accordo dovrà disciplinare le modalità di rientro o diversa assegnazione del personale che i comuni avevano trasferito/comandato/distaccato per la gestione associata, oltre alla definizione e successione dei rapporti economico-patrimoniali-finanziari in funzione della garanzia della continuità amministrativa. Nell'accordo dovranno essere disciplinati anche i rapporti successivi inerenti la gestione dei procedimenti amministrativi in itinere oltre al contenzioso giudiziale ed amministrativo in essere.

6. Nel caso in cui non vi sia unanimità riguardo all'approvazione di tale accordo il Presidente avvia in seno alla giunta un procedimento di concertazione fra i sindaci del contenuto dello stesso tendente al raggiungimento dell'unanimità.

7. Nel caso in cui nei 60 giorni successivi il Presidente non raggiunga tale obiettivo la giunta potrà deliberare lo scioglimento del vincolo associativo a maggioranza dei suoi componenti.

8. L'accordo verrà successivamente presentato al consiglio dell'Unione per l'approvazione definitiva nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione giuntalesca.

9. L'accordo sarà efficace solo dopo la definizione del procedimento per le necessarie modifiche statutarie.

*Art. 43**Scioglimento dell'Unione*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione informa i Comuni dell'avvenuto avvio del procedimento;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione informa di ciò i sindaci che provvederanno alla comunicazione alla Giunta regionale di cui all'art. 55 l.r. 68/2011.

4. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto alla data stabilita dalla Giunta regionale.

*Art. 44**Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento*

1. Dopo la comunicazione di cui al precedente comma 4 art. 43, il Presidente dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione sulla base dei seguenti criteri:

a) *il personale* dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente impiegato per lo svolgimento delle funzioni e servizi assegnati e/o conferiti sarà trasferito agli enti che assumeranno la gestione di tali funzioni e servizi.

b) *il personale* dell'Unione a tempo indeterminato, a

tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:

- in via prioritaria in base ad accordo fra comuni appartenenti alla disciolta unione concluso sulla base delle concrete esigenze organizzative dei singoli enti.

- In via di subordine e in caso di mancato accordo entro 90 giorni dalla deliberazione di scioglimento assunta dal consiglio dell'Unione, il personale è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato ed in proporzione alla consistenza delle singole dotazioni organiche.

c) *la successione dei rapporti attivi e passivi* instaurati dall'Unione opera nei confronti dell'ente che risulterà titolare delle funzione o del servizio relativamente al quale il rapporto attivo o passivo si è instaurato.

d) *il patrimonio* acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- competenza territoriale

- destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento delle funzione o servizio individuata sulla base di un apposito piano di ricognizione

e) *i beni e le risorse strumentali* acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati in relazione alla loro destinazione d'uso finalizzata allo svolgimento di una funzione o servizio.

f) *i rapporti attivi e passivi* derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- in via prioritaria in base ad accordo fra i comuni appartenenti alla disciolta Unione;

- correlazione con una funzione o servizio in caso di mancato accordo nei termini di cui al comma 2 lett.b).

g) *i beni e le risorse strumentali* concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

2. Il piano di successione, corredato dal parere favorevole del revisore oltre che dei pareri di cui all'art. 49 tuel è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità.

3. Nel caso in cui non vi sia l'Unanimità il presidente promuove un percorso di concertazione fra i sindaci tendente al raggiungimento dell'Unanimità.

4. Nel caso in cui nei 90 giorni successivi all'avvio del procedimento di concertazione il Presidente non raggiunga tale obiettivo si applica l'art. 21.4.

## CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

### Art. 45

#### *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca la che delibera in ordine alla proposta di modifica dello Statuto con la maggioranza dei componenti.

3. Fatti salvi le eccezioni previste dalla legge, la proposta di modifica viene inviata dal Presidente entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione ai consigli comunali per l'approvazione con le maggioranze previste dal tuel per le modifiche statutarie. I consigli comunali devono procedere all'esame della proposta entro 45 giorni dalla ricezione della stessa. Le modifiche devono approvate da tutti i consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo delle stesse da parte del comune che per ultimo le ha pubblicate.

4. Se si tratta di modifiche che incidono sulle funzioni conferite il sindaco/i proponente/i ne dà comunicazione alla giunta regionale che delibererà in ordine a tale proposta.

5. In tal caso le modifiche statutarie avranno effetto dalla data stabilita dalla Giunta regionale.

### Art. 46

#### *Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 68/2011.

### Art. 47

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.